



**ABC COMPANY S.P.A. SOCIETÀ BENEFIT**

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA**

**DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

**sui punti all'ordine del giorno dell'Assemblea degli Azionisti del  
13 dicembre 2021**

Signori Azionisti,

mediante avviso pubblicato sul quotidiano “Domani”, in data 26 novembre 2021 è stata convocata per il giorno 13 dicembre 2021, alle ore 11.30, l’Assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti di ABC Company S.p.A. Società Benefit (la “**Società**” o “**ABC**”) per discutere e assumere le deliberazioni inerenti e conseguenti sugli argomenti di cui al seguente:

## **ORDINE DEL GIORNO**

### ***Parte Ordinaria***

1. Esame del bilancio intermedio al 30 giugno 2021 e copertura delle perdite mediante parziale utilizzo delle riserve iscritte in bilancio; deliberazioni inerenti e conseguenti.

### ***Parte Straordinaria***

1. Modifiche e integrazioni alla delega conferita al consiglio di amministrazione ex art. 2443 del codice civile in data 28 settembre 2021, al fine di incrementare sino ad euro 50.000.000 il controvalore complessivo del o degli aumenti di capitale da deliberare nell’esercizio della delega; deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Modifiche allo statuto della Società per allineamento alla nuova denominazione Euronext Growth Milan del mercato AIM Italia e per l’aggiornamento delle previsioni dell’art. 6 in materia di conversione di Azioni B in Azioni A; deliberazioni inerenti e conseguenti.

\* \* \*

### **A. ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI**

1. **Esame del bilancio intermedio al 30 giugno 2021 e copertura delle perdite mediante parziale utilizzo delle riserve iscritte in bilancio; deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione di ABC vi ha convocati in Assemblea per sottoporre alla Vostra approvazione la proposta di copertura delle perdite risultanti dal bilancio intermedio al 30 giugno 2021, approvato dal Consiglio di Amministrazione il 28 settembre 2021, e pari a Euro 1.335.033.

Sebbene le perdite non eccedano l’ammontare delle riserve e pertanto la Società non rientri nelle ipotesi di cui agli articoli 2446 e 2447 del codice civile, il Consiglio di Amministrazione ritiene comunque opportuno procedere con una copertura di tali perdite, utilizzando integralmente a tal fine i fondi accantonati sotto la voce “riserva da sopraprezzo delle azioni”, che alla data odierna è pari Euro 1.327.233, nonché parte della riserva legale per Euro 7.800.

Alla luce di quanto sopra, il Consiglio di amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente

### **Proposta di deliberazione**

*“L’assemblea degli azionisti di ABC Company S.p.A. Società Benefit riunita in seduta ordinaria,*

- *udita l’esposizione del presidente;*
- *esaminato il bilancio intermedio al 30 giugno 2021, comprensivo di stato patrimoniale, conto economico, note esplicative e relazione sulla gestione;*
- *vista la relazione degli amministratori;*

*delibera*

- a) *di approvare il bilancio intermedio al 30 giugno 2021, portante quale risultato di periodo una perdita di euro 42.185,00, unitamente a perdite a nuovo di euro 1.292.848,00, e così complessive perdite di euro 1.335.033,00, a fronte di riserve per complessivi euro 1.337.233,00;*
- b) *di coprire le complessive perdite di Euro 1.335.033, come risultante dal Bilancio Intermedio al 30 giugno 2021, con utilizzo integrale della riserva da soprapprezzo delle azioni (pari a Euro 1.327.233) nonché utilizzo parziale della riserva legale per Euro 7.800;*
- c) *di conferire ai legali rappresentanti pro tempore, anche disgiuntamente tra di loro, nei limiti di legge, ogni e più ampio potere per provvedere a quanto necessario per l’attuazione della deliberazione di cui al punto che precede.*

\* \* \*

## **B. ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI**

- 1. Modifiche e integrazioni alla delega conferita al consiglio di amministrazione ex art. 2443 del codice civile in data 28 settembre 2021, al fine di incrementare sino ad euro 50.000.000 il controvalore complessivo del o degli aumenti di capitale da deliberare nell’esercizio della delega; deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Signori Azionisti,

in relazione al primo punto all’ordine del giorno di parte straordinaria, l’Assemblea è chiamata a deliberare in merito alla proposta di modifica della delega attribuita al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell’art. 2443 del codice civile, durante l’assemblea del 28 settembre 2021 (la “**Delega per l’Aumento di Capitale**”), per aumentare a pagamento in una o più volte, entro i cinque anni successivi, il capitale sociale, per l’importo complessivo massimo, comprensivo del sovrapprezzo, di Euro 20.000.000, mediante emissione di azioni di categoria A di ABC (le “**Azioni A**”) e di azioni di categoria B di ABC (le “**Azioni B**” e, unitamente alla Azioni A, le “**Azioni**”), in misura proporzionale alle Azioni esistenti, con facoltà di stabilire diversamente il prezzo di emissione delle due categorie di Azioni e con facoltà di escludere il diritto di opzione per le Azioni A, ai sensi dell’art. 2441, commi 5 e/o 8, c.c..

In particolare, la Delega per l’Aumento di Capitale è stata attribuita al fine di consentire al Consiglio di Amministrazione, nell’ambito dell’operazione funzionale alla riorganizzazione degli assetti proprietari e delle attività della Società con l’obiettivo di un ritorno alla piena operatività (l’“**Operazione**”), di procedere con il collocamento delle Azioni A di nuova emissione a investitori professionali e ad amministratori e dipendenti della Società, per assicurare o migliorare le negoziabilità delle Azioni sul mercato Euronext Growth Milan (“**Euronext Growth Milan**”) (ex AIM Italia), nel rispetto di quanto previsto dall’art. 2441, comma 6, c.c..

Il 18 novembre 2021 il Consiglio di Amministrazione ha parzialmente utilizzato tale delega, deliberando un aumento di capitale (il “**Primo AUCAP**”) per massimi nominali Euro 8.658.250, e per un corrispettivo di massimi Euro 19.987.350, alle seguenti condizioni:

- i. massime n. 5.870.000 nuove Azioni A offerte, con esclusione del diritto di opzione che sarebbe spettato ai titolari di Azioni A, a investitori professionali nell'ambito di una operazione di collocamento, nelle forme di legge, al fine di assicurare o migliorare la negoziabilità delle azioni sul mercato Euronext Growth Milan (segmento professionale), al prezzo di Euro 3,40 per ogni Azione A, di cui Euro 1,47 da imputare a capitale ed Euro 1,93 da imputare a sovrapprezzo;
- ii. massime n. 2.935.000 nuove Azioni B offerte in opzione ai titolari di Azioni B, in proporzione alle Azioni B da essi possedute, al prezzo di Euro 0,01 per ogni azione sottoscritta, interamente da imputare a capitale sociale, fermo restando che il numero di Azioni B che verrà effettivamente emesso sarà tale da mantenere inalterato il rapporto di n. 1 Azione B ogni n. 2 Azione A esistente con eventuale riduzione rispetto al massimo di n. 2.935.000 Azioni B offerte.

Anche a seguito delle manifestazioni di interesse ricevute da diversi investitori e al fine di mantenere la delega conferita il 28 settembre 2021 efficiente, capiente e coerente con le motivazioni e gli obiettivi per cui è stata conferita anche dopo all'esecuzione del Primo AUCAP, il Consiglio di Amministrazione ritiene opportuno procedere a un incremento dell'ammontare della Delega per l'Aumento di Capitale stabilito nell'assemblea del 28 settembre 2021, elevandolo sino a Euro 50.000.000.

Per quanto riguarda le ragioni, gli obiettivi strategici, nonché i termini e le condizioni della Delega per l'Aumento di Capitale, ivi inclusi il prezzo di emissione e le ragioni sull'esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 5 e/o 8, del codice civile, si rimanda alla Relazione illustrativa sui punti all'ordine del giorno preparata per l'assemblea del 28 settembre 2021.

Lo statuto della Società e segnatamente il relativo art. 6 sarà modificato e integrato al fine di incorporare le modifiche e le integrazioni proposte così come indicato nello statuto riportato al successivo punto all'ordine del giorno.

### **Proposta di deliberazione**

*“L'assemblea degli azionisti di ABC Company S.p.A. Società Benefit, riunita in seduta straordinaria,*

- *udita l'esposizione del presidente;*
- *vista la relazione degli amministratori;*

*delibera*

- a) *di modificare la delega conferita ex art. 2443 del codice civile con delibera dell'assemblea straordinaria in data 28 settembre 2021, incrementando il controvalore complessivo da euro 20.000.000,00 (ventimilioni virgola zero zero) a euro 50.000.000,00 (cinquantamilioni virgola zero zero), sostituendo nell'art. 6.5 dello statuto sociale le parole “20.000.000,00 (ventimilioni)” con le parole “50.000.000,00 (cinquantamilioni)”, fermo il resto;*
- b) *di conferire ai legali rappresentanti pro tempore, anche disgiuntamente tra di loro, nei limiti di legge, ogni e più ampio potere per provvedere a quanto necessario per l'attuazione della deliberazione assunta, nonché per adempiere alle formalità necessarie affinché essa ottenga le approvazioni di legge e in genere tutto quanto occorra per la completa esecuzione delle deliberazioni stesse, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso ed eccettuato, ivi incluso ogni più ampio potere per apportare al testo del presente verbale ed allegato statuto ogni modificazione non sostanziale eventualmente richiesta dalle competenti Autorità, anche per l'iscrizione al Registro delle Imprese, nonché per procedere ai depositi di legge in relazione all'esecuzione degli aumenti di capitale.*

\* \* \*

- 2. Modifiche allo statuto della Società per allineamento alla nuova denominazione Euronext Growth Milan del mercato AIM Italia e per l'aggiornamento delle previsioni dell'art. 6 in materia di conversione di Azioni B in Azioni A; deliberazioni inerenti e conseguenti**

Signori Azionisti,

con riferimento al secondo punto all'ordine del giorno di parte straordinaria, l'Assemblea è chiamata a deliberare in merito ad alcune modifiche statutarie richieste al fine di riportare in statuto la nuova denominazione del mercato AIM Italia, che dal 25 ottobre 2021 ha modificato la propria denominazione in quella di Euronext Growth Milan, nonché la nuova denominazione del *Nominated Adviser*, che dalla predetta data ha assunto quella di Euronext Growth Advisor.

Inoltre, il consiglio propone di modificare l'art. 6 dello Statuto per chiarire che, in considerazione del fatto che è scaduto il termine del 31 ottobre 2021 entro il quale l'eventuale promozione di un'offerta pubblica di acquisto obbligatoria ai sensi di statuto determinava la conversione automatica delle Azioni B in Azioni A, in caso di lancio di un'offerta pubblica di acquisto obbligatoria la conversione delle Azioni B in Azioni A risulterà solo facoltativa.

Si riporta, pertanto, qui di seguito il testo dello statuto della Società vigente raffrontato con il nuovo testo proposto, nelle parti oggetto di modifica.

| STATUTO VIGENTE  | STATUTO COMPARATO   |
|--|---|
| <p>Art. 6) CAPITALE SOCIALE, AZIONI</p> <p>6.1 Il capitale sociale ammonta ad Euro 50.000,00 ed è diviso in complessive numero n. 33.991 azioni, senza indicazione del valore nominale, delle seguenti categorie:</p> <p>a) n. 22.661 azioni di categoria A prive di valore nominale (le "Azioni A");</p> <p>b) n. 11.330 azioni di categoria B prive di valore nominale (le "Azioni B" e, insieme alle Azioni A, le "Azioni").</p> <p>Le Azioni A hanno i diritti e le caratteristiche previste dalla legge per le azioni ordinarie fermo il diritto esclusivo a beneficiare in ogni tempo, anche in sede di liquidazione della Società, della distribuzione della riserva di sovrapprezzo costituita in sede di loro sottoscrizione (la "Riserva Sovrapprezzo Azioni A") ed il beneficio di dover sopportare eventuali perdite di esercizio solo dopo che le stesse siano state prioritariamente imputate, nell'ordine, alla Riserva Sovrapprezzo Azioni A e, successivamente, al capitale sociale rappresentato da Azioni B</p> <p>Fermo quanto precede in ordine alla imputazione delle perdite di esercizio e a quanto diversamente previsto dal presente statuto, le Azioni B hanno i medesimi diritti e le medesime caratteristiche delle Azioni A ma non danno diritto alla distribuzione, né durante la vita della società né all'atto della sua liquidazione, della Riserva Sovrapprezzo Azioni A. La società ha inoltre facoltà di emettere ulteriori categorie di azioni ovvero warrant.</p> <p>Le azioni sono indivisibili. In caso di comproprietà, i diritti dei contitolari sono esercitati da un rappresentante comune ai sensi dell'art. 2347 del codice civile. Le azioni sono nominative. Tutte le azioni della società sono dematerializzate secondo le norme vigenti per il sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari negoziati in mercati regolamentati o su sistemi multilaterali di</p> | <p>Art. 6) CAPITALE SOCIALE, AZIONI</p> <p>6.1 Il capitale sociale ammonta ad Euro 50.000,00 ed è diviso in complessive numero n. 33.991 azioni, senza indicazione del valore nominale, delle seguenti categorie:</p> <p>a) n. 22.661 azioni di categoria A prive di valore nominale (le "Azioni A");</p> <p>b) n. 11.330 azioni di categoria B prive di valore nominale (le "Azioni B" e, insieme alle Azioni A, le "Azioni").</p> <p>Le Azioni A hanno i diritti e le caratteristiche previste dalla legge per le azioni ordinarie fermo il diritto esclusivo a beneficiare in ogni tempo, anche in sede di liquidazione della Società, della distribuzione della riserva di sovrapprezzo costituita in sede di loro sottoscrizione (la "Riserva Sovrapprezzo Azioni A") ed il beneficio di dover sopportare eventuali perdite di esercizio solo dopo che le stesse siano state prioritariamente imputate, nell'ordine, alla Riserva Sovrapprezzo Azioni A e, successivamente, al capitale sociale rappresentato da Azioni B</p> <p>Fermo quanto precede in ordine alla imputazione delle perdite di esercizio e a quanto diversamente previsto dal presente statuto, le Azioni B hanno i medesimi diritti e le medesime caratteristiche delle Azioni A ma non danno diritto alla distribuzione, né durante la vita della società né all'atto della sua liquidazione, della Riserva Sovrapprezzo Azioni A. La società ha inoltre facoltà di emettere ulteriori categorie di azioni ovvero warrant.</p> <p>Le azioni sono indivisibili. In caso di comproprietà, i diritti dei contitolari sono esercitati da un rappresentante comune ai sensi dell'art. 2347 del codice civile. Le azioni sono nominative. Tutte le azioni della società sono dematerializzate secondo le norme vigenti per il sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari negoziati</p> |

negoziazione.

6.2 Successivamente al 30 settembre 2021 o nel caso di comunicazione alla società e al mercato nonché, ove previsto dalle disposizioni di legge o regolamento applicabili, all'autorità di vigilanza e/o di gestione del mercato, ovvero ai soggetti da questi indicati, con la quale l'offerente, anche coincidente col detentore della maggioranza delle Azioni B, comunicherà la decisione di voler effettuare un'OPA sulla società, la conversione delle Azioni B in Azioni A sarà esclusivamente facoltativa.

6.3 Nel caso in cui un portatore di Azioni B eserciti il diritto di recesso di cui al successivo articolo 13 ovvero intenda aderire, in via facoltativa, ad una offerta pubblica di acquisto o scambio ('OPA'), le Azioni B di tale portatore saranno altresì convertite in Azioni A. Resta inteso che il diritto di recesso ovvero l'adesione all'OPA avranno ad oggetto le Azioni A rivenienti da tale conversione.

6.4 Nei casi previsti dal precedente articolo 6.2 il rapporto di conversione delle Azioni B in Azioni A, vincolante per tutti i soci, sarà pari a n. 1 Azioni A per ogni n. 3 Azioni B detenute (il "Rapporto di Conversione"). Qualora - e ogni qual volta - la società effettui operazioni sul capitale (quali, a titolo esemplificativo, una modifica ai diritti di conversione, scambio o sottoscrizione connessi alle azioni, aumenti di capitale con esclusione del diritto di opzione o raggruppamenti o frazionamenti di azioni), il consiglio di amministrazione avrà la facoltà di apportare tutti i correttivi tecnici al Rapporto di Conversione eventualmente necessari per mantenere lo stesso sostanzialmente invariato. Tale adeguamento sarà efficace alla data dell'operazione sul capitale. Il consiglio di amministrazione, entro e non oltre 5 (cinque) giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione del lancio dell'OPA da parte dell'offerente, ovvero della comunicazione da parte del socio della volontà di avvalersi del diritto di recesso di cui al successivo articolo 13 del presente statuto o della facoltà di conversione delle azioni in caso di OPA (che, in quest'ultimo caso, dovrà essere inviata entro e non oltre tre giorni lavorativi dal verificarsi del relativo evento), con delibera da effettuarsi alla presenza del notaio, provvederà, dovendosi intendere a ciò espressamente delegato, a:

(i) annotare la conversione nel libro soci - ovvero a compiere le opportune comunicazioni al gestore del sistema di gestione accentrato dei titoli - con annullamento delle Azioni B ed emissione delle Azioni A;

(ii) depositare presso il registro delle imprese, ai sensi

in mercati regolamentati o su sistemi multilaterali di negoziazione.

~~6.2 Successivamente al 30 settembre 2021 o n~~ Nel caso di comunicazione alla società e al mercato nonché, ove previsto dalle disposizioni di legge o regolamento applicabili, all'autorità di vigilanza e/o di gestione del mercato, ovvero ai soggetti da questi indicati, con la quale l'offerente, anche coincidente col detentore della maggioranza delle Azioni B, comunicherà la decisione di voler effettuare **una offerta pubblica di acquisto ("OPA") un'OPA sulla società, i titolari di Azioni B avranno la facoltà di convertire le** ~~la conversione delle Azioni B in Azioni A sarà esclusivamente facoltativa.~~ **Resta inteso che l'adesione all'OPA avrà ad oggetto le Azioni A rivenienti da tale conversione.**

6.3 Nel caso in cui un portatore di Azioni B eserciti il diritto di recesso di cui al successivo articolo 13 ~~ovvero intenda aderire, in via facoltativa, ad una offerta pubblica di acquisto o scambio ('OPA'),~~ le Azioni B di tale portatore saranno altresì convertite in Azioni A. Resta inteso che il diritto di recesso avrà ~~ovvero l'adesione all'OPA avranno~~ ad oggetto le Azioni A rivenienti da tale conversione.

6.4 Nei casi previsti dai ~~precedenti~~ **articoli 6.2 e 6.3** il rapporto di conversione delle Azioni B in Azioni A, vincolante per tutti i soci, sarà pari a n. 1 Azioni A per ogni n. 3 Azioni B detenute (il "Rapporto di Conversione"). Qualora - e ogni qual volta - la società effettui operazioni sul capitale (quali, a titolo esemplificativo, una modifica ai diritti di conversione, scambio o sottoscrizione connessi alle azioni, aumenti di capitale con esclusione del diritto di opzione o raggruppamenti o frazionamenti di azioni), il consiglio di amministrazione avrà la facoltà di apportare tutti i correttivi tecnici al Rapporto di Conversione eventualmente necessari per mantenere lo stesso sostanzialmente invariato. Tale adeguamento sarà efficace alla data dell'operazione sul capitale. Il consiglio di amministrazione, entro e non oltre 5 (cinque) giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione del lancio dell'OPA da parte dell'offerente, ovvero della comunicazione da parte del socio della volontà di avvalersi del diritto di recesso di cui al successivo articolo 13 del presente statuto o della facoltà di conversione delle azioni in caso di OPA (che, in quest'ultimo caso, dovrà essere inviata entro e non oltre tre giorni lavorativi dal verificarsi del relativo evento), con delibera da effettuarsi alla presenza del notaio, provvederà, dovendosi intendere a ciò espressamente delegato, a:

(i) annotare la conversione nel libro soci - ovvero a

dell'art. 2436, comma 6, del codice civile, il testo dello statuto con la modificazione del numero complessivo delle azioni e più precisamente del numero delle azioni delle diverse categorie qualora sussistenti - in cui è suddiviso il capitale sociale;

(iii) comunicare la conversione mediante avviso pubblicato su almeno un quotidiano a diffusione nazionale nonché ad effettuare tutte le altre comunicazioni e dichiarazioni che si rendessero necessarie od opportune.

6.5 L'assemblea straordinaria in data 28 settembre 2021 ha deliberato di attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà, ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile, di aumentare a pagamento in una o più volte, entro i cinque anni successivi, il capitale sociale, per l'importo complessivo massimo, comprensivo del sovrapprezzo, di euro 20.000.000 (venti milioni), mediante emissione di Azioni A e di Azioni B, in misura proporzionale, rispettivamente alle Azioni A e alle Azioni B esistenti, con facoltà di stabilire diversamente il prezzo di emissione delle due categorie di Azioni e con facoltà di escludere il diritto di opzione per le Azioni A, ai sensi dell'art. 2441, commi 5 e/o 8, c.c., in quanto da collocare a investitori professionali o agli amministratori e dipendenti della società nell'ambito di piani incentivazione azionari, al fine di assicurare o migliorare le negoziabilità delle azioni stesse sul Mercato AIM Italia, nel rispetto ove applicabile dell'art. 2441, comma 6, c.c., con ogni più ampio potere al fine di, nel rispetto delle procedure richieste dalle disposizioni di legge e di regolamento di volta in volta applicabili, nonché dei limiti sopra indicati, stabilire il prezzo di emissione (compreso il sovrapprezzo) delle azioni, in conformità agli applicabili criteri di legge e in ogni caso in ossequio alle prassi di mercato per operazioni di uguale natura.

L'assemblea straordinaria in data 28 settembre 2021 ha deliberato di conferire al consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art. 2420-ter del codice civile, la delega a emettere obbligazioni convertibili in Azioni A, in una o più volte, da offrire in opzione agli aventi diritto, ovvero con esclusione o limitazione - in tutto o in parte - del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, del Codice Civile, con facoltà del Consiglio di Amministrazione di collocare le obbligazioni presso investitori qualificati, quali banche, enti, società finanziarie e fondi di investimento, o operatori che svolgano attività analoghe, connesse, sinergiche o strumentali a quelle della Società o aventi oggetto analogo o affine a quello della Società o comunque funzionali allo sviluppo dell'attività di quest'ultima, con conseguente

compiere le opportune comunicazioni al gestore del sistema di gestione accentrato dei titoli - con annullamento delle Azioni B ed emissione delle Azioni A;

(ii) depositare presso il registro delle imprese, ai sensi dell'art. 2436, comma 6, del codice civile, il testo dello statuto con la modificazione del numero complessivo delle azioni e più precisamente del numero delle azioni delle diverse categorie qualora sussistenti - in cui è suddiviso il capitale sociale;

(iii) comunicare la conversione mediante avviso pubblicato su almeno un quotidiano a diffusione nazionale nonché ad effettuare tutte le altre comunicazioni e dichiarazioni che si rendessero necessarie od opportune.

6.5 L'assemblea straordinaria in data 28 settembre 2021 ha deliberato di attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà, ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile, di aumentare a pagamento in una o più volte, entro i cinque anni successivi, il capitale sociale, per l'importo complessivo massimo, comprensivo del sovrapprezzo, di euro ~~euro 20.000.000 (venti milioni)~~ **50.000.000 (cinquanta milioni)**, mediante emissione di Azioni A e di Azioni B, in misura proporzionale, rispettivamente alle Azioni A e alle Azioni B esistenti, con facoltà di stabilire diversamente il prezzo di emissione delle due categorie di Azioni e con facoltà di escludere il diritto di opzione per le Azioni A, ai sensi dell'art. 2441, commi 5 e/o 8, c.c., in quanto da collocare a investitori professionali o agli amministratori e dipendenti della società nell'ambito di piani incentivazione azionari, al fine di assicurare o migliorare le negoziabilità delle azioni stesse sul Mercato ~~AIM Italia~~ **Euronext Growth Milan ("EGM")**, nel rispetto ove applicabile dell'art. 2441, comma 6, c.c., con ogni più ampio potere al fine di, nel rispetto delle procedure richieste dalle disposizioni di legge e di regolamento di volta in volta applicabili, nonché dei limiti sopra indicati, stabilire il prezzo di emissione (compreso il sovrapprezzo) delle azioni, in conformità agli applicabili criteri di legge e in ogni caso in ossequio alle prassi di mercato per operazioni di uguale natura.

L'assemblea straordinaria in data 28 settembre 2021 ha deliberato di conferire al consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art. 2420-ter del codice civile, la delega a emettere obbligazioni convertibili in Azioni A, in una o più volte, da offrire in opzione agli aventi diritto, ovvero con esclusione o limitazione - in tutto o in parte - del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, del Codice Civile, con facoltà del Consiglio di Amministrazione di collocare le obbligazioni presso

aumento di capitale, in una o più volte e in via scindibile, a servizio della conversione mediante emissione di Azioni A aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, e con ogni potere per (i) fissare, per ogni singola tranche, il numero, il prezzo unitario di emissione e il godimento delle obbligazioni convertibili emesse, nonché il numero delle Azioni al servizio della conversione; (ii) stabilire le modalità, i termini e le condizioni di conversione o di esercizio (incluso il rapporto di conversione e, ove del caso, l'eventuale prezzo di esercizio, ivi compreso l'eventuale sovrapprezzo delle azioni a tal fine eventualmente da emettersi), nonché ogni altra caratteristica e il relativo regolamento di tali obbligazioni convertibili; (iii) in caso di esclusione del diritto di opzione, stabilire il prezzo di emissione delle azioni da emettersi nell'ambito dell'aumento di capitale a servizio della conversione delle obbligazioni nel rispetto delle procedure e dei limiti previsti dall'art. 2441, comma 6, del Codice Civile; (iv) porre in essere ogni attività necessaria od opportuna al fine di addivenire alla eventuale quotazione delle obbligazioni convertibili. Il Consiglio di Amministrazione dovrà attenersi ai seguenti criteri: (i) il prezzo di emissione, incluso anche l'eventuale sovrapprezzo, delle nuove Azioni A, da emettersi – in una o più volte – in esecuzione della delega ai sensi dell'art. 2420-ter del Codice Civile (o a ciascuna loro tranche), sarà determinato dal Consiglio di Amministrazione, tenuto conto, tra l'altro, del patrimonio netto, delle condizioni dei mercati finanziari prevalenti al momento del lancio effettivo dell'operazione, dei corsi di borsa del titolo della Società, nonché dell'applicazione di un eventuale sconto in linea con la prassi di mercato per operazioni simili, fermi restando il limite costituito dal valore minimo del patrimonio netto per azione calcolato sulla base dell'ultimo bilancio consolidato approvato per la determinazione del prezzo di emissione delle azioni e le formalità e i limiti di cui all'art. 2441, commi 4, primo periodo, 5 e 6 del Codice Civile, ove applicabili.

6.6 Per tutto il periodo in cui le Azioni A risultino ammesse alle negoziazioni sul sistema multilaterale di negoziazione denominato AIM Italia ("AIM Italia") di Borsa Italiana, è applicabile la disciplina – come richiamata dal Regolamento Emittenti AIM – relativa alle società quotate sugli obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti prevista dal TUF e dai regolamenti di attuazione emanati da CONSOB tempo per tempo vigenti (la "Disciplina sulla Trasparenza"). Il socio che venga a detenere Azioni A ammesse alla negoziazione sull' AIM in misura pari o superiore alle soglie stabilite ai sensi del Regolamento Emittenti AIM (la "Partecipazione Significativa") è tenuto a darne

investitori qualificati, quali banche, enti, società finanziarie e fondi di investimento, o operatori che svolgano attività analoghe, connesse, sinergiche o strumentali a quelle della Società o aventi oggetto analogo o affine a quello della Società o comunque funzionali allo sviluppo dell'attività di quest'ultima, con conseguente aumento di capitale, in una o più volte e in via scindibile, a servizio della conversione mediante emissione di Azioni A aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, e con ogni potere per (i) fissare, per ogni singola tranche, il numero, il prezzo unitario di emissione e il godimento delle obbligazioni convertibili emesse, nonché il numero delle Azioni al servizio della conversione; (ii) stabilire le modalità, i termini e le condizioni di conversione o di esercizio (incluso il rapporto di conversione e, ove del caso, l'eventuale prezzo di esercizio, ivi compreso l'eventuale sovrapprezzo delle azioni a tal fine eventualmente da emettersi), nonché ogni altra caratteristica e il relativo regolamento di tali obbligazioni convertibili; (iii) in caso di esclusione del diritto di opzione, stabilire il prezzo di emissione delle azioni da emettersi nell'ambito dell'aumento di capitale a servizio della conversione delle obbligazioni nel rispetto delle procedure e dei limiti previsti dall'art. 2441, comma 6, del Codice Civile; (iv) porre in essere ogni attività necessaria od opportuna al fine di addivenire alla eventuale quotazione delle obbligazioni convertibili. Il Consiglio di Amministrazione dovrà attenersi ai seguenti criteri: (i) il prezzo di emissione, incluso anche l'eventuale sovrapprezzo, delle nuove Azioni A, da emettersi – in una o più volte – in esecuzione della delega ai sensi dell'art. 2420-ter del Codice Civile (o a ciascuna loro tranche), sarà determinato dal Consiglio di Amministrazione, tenuto conto, tra l'altro, del patrimonio netto, delle condizioni dei mercati finanziari prevalenti al momento del lancio effettivo dell'operazione, dei corsi di borsa del titolo della Società, nonché dell'applicazione di un eventuale sconto in linea con la prassi di mercato per operazioni simili, fermi restando il limite costituito dal valore minimo del patrimonio netto per azione calcolato sulla base dell'ultimo bilancio consolidato approvato per la determinazione del prezzo di emissione delle azioni e le formalità e i limiti di cui all'art. 2441, commi 4, primo periodo, 5 e 6 del Codice Civile, ove applicabili.

Per tutto il periodo in cui le Azioni A risultino ammesse alle negoziazioni sul sistema multilaterale di negoziazione denominato ~~AIM Italia~~ ("AIM Italia") EGM di Borsa Italiana, è applicabile la disciplina – come richiamata dal Regolamento Emittenti ~~AIM~~ EGM – relativa alle società quotate sugli obblighi di

tempestiva comunicazione al consiglio di amministrazione della Società. Il raggiungimento, il superamento o la riduzione della Partecipazione Significativa costituiscono un “Cambiamento Sostanziale” come definito nel Regolamento Emittenti AIM, che deve essere comunicato alla Società nei termini e con le modalità previste dal Regolamento Emittenti AIM. L’obbligo informativo di cui sopra sussiste anche in capo ad ogni soggetto che divenga titolare della Partecipazione Significativa per la prima volta, laddove, in conseguenza di detta acquisizione, la propria partecipazione nella Società sia pari o superiore alle soglie previste. La comunicazione di cui sopra deve identificare il titolare della Partecipazione Significativa, l’ammontare della partecipazione, la natura ed il corrispettivo dell’operazione e la data in cui lo stesso ha acquistato o ceduto la percentuale di capitale sociale che ha determinato un Cambiamento Sostanziale oppure la data in cui la propria partecipazione ha subito un aumento ovvero una riduzione, in aggiunta a quant’altro previsto ai sensi della disciplina richiamata. La disciplina richiamata è quella in vigore al momento in cui scattano gli obblighi in capo al soggetto tenuto alla relativa comunicazione. Nel caso in cui venga omessa la comunicazione di cui ai precedenti paragrafi, il consiglio di amministrazione potrà privare il titolare della partecipazione in causa del diritto di voto e del diritto di ricevere gli utili, per un periodo massimo di un anno dalla data di notifica della richiesta di informazioni. Il divieto sopra menzionato potrà essere rinnovato dal consiglio di amministrazione qualora l’interessato continui a non adempiere ai propri obblighi informativi. In caso di inosservanza di tale divieto, la deliberazione dell’assemblea od il diverso atto, adottati con il voto o, comunque, il contributo determinante della partecipazione di cui al comma precedente, sono impugnabili secondo le previsioni del Codice Civile. La partecipazione per la quale non può essere esercitato il diritto di voto è computata ai fini della regolare costituzione della relativa assemblea. Il consiglio di amministrazione ha facoltà di richiedere agli azionisti informazioni sulle loro partecipazioni al capitale sociale. I soci saranno altresì obbligati a comunicare, per espresso richiamo delle disposizioni di cui all’articolo 120 e seguenti del TUF e relative disposizioni regolamentari di attuazione, le variazioni relative alle partecipazioni potenziali e alle posizioni lunghe.

comunicazione delle partecipazioni rilevanti prevista dal TUF e dai regolamenti di attuazione emanati da CONSOB tempo per tempo vigenti (la “Disciplina sulla Trasparenza”). Il socio che venga a detenere Azioni A ammesse alla negoziazione sull’EGM AIM in misura pari o superiore alle soglie stabilite ai sensi del Regolamento Emittenti AIM EGM (la “Partecipazione Significativa”) è tenuto a darne tempestiva comunicazione al consiglio di amministrazione della Società. Il raggiungimento, il superamento o la riduzione della Partecipazione Significativa costituiscono un “Cambiamento Sostanziale” come definito nel Regolamento Emittenti AIM EGM, che deve essere comunicato alla Società nei termini e con le modalità previste dal Regolamento Emittenti AIM EGM. L’obbligo informativo di cui sopra sussiste anche in capo ad ogni soggetto che divenga titolare della Partecipazione Significativa per la prima volta, laddove, in conseguenza di detta acquisizione, la propria partecipazione nella Società sia pari o superiore alle soglie previste. La comunicazione di cui sopra deve identificare il titolare della Partecipazione Significativa, l’ammontare della partecipazione, la natura ed il corrispettivo dell’operazione e la data in cui lo stesso ha acquistato o ceduto la percentuale di capitale sociale che ha determinato un Cambiamento Sostanziale oppure la data in cui la propria partecipazione ha subito un aumento ovvero una riduzione, in aggiunta a quant’altro previsto ai sensi della disciplina richiamata. La disciplina richiamata è quella in vigore al momento in cui scattano gli obblighi in capo al soggetto tenuto alla relativa comunicazione. Nel caso in cui venga omessa la comunicazione di cui ai precedenti paragrafi, il consiglio di amministrazione potrà privare il titolare della partecipazione in causa del diritto di voto e del diritto di ricevere gli utili, per un periodo massimo di un anno dalla data di notifica della richiesta di informazioni. Il divieto sopra menzionato potrà essere rinnovato dal consiglio di amministrazione qualora l’interessato continui a non adempiere ai propri obblighi informativi. In caso di inosservanza di tale divieto, la deliberazione dell’assemblea od il diverso atto, adottati con il voto o, comunque, il contributo determinante della partecipazione di cui al comma precedente, sono impugnabili secondo le previsioni del Codice Civile. La partecipazione per la quale non può essere esercitato il diritto di voto è computata ai fini della regolare costituzione della relativa assemblea. Il consiglio di amministrazione ha facoltà di richiedere agli azionisti informazioni sulle loro partecipazioni al capitale sociale. I soci saranno altresì obbligati a comunicare, per espresso richiamo delle disposizioni di cui all’articolo 120 e

|   |   |
|---|---|
|   | <p>seguenti del TUF e relative disposizioni regolamentari di attuazione, le variazioni relative alle partecipazioni potenziali e alle posizioni lunghe.</p>   |
| <p>Art. 12) IDENTIFICAZIONE DEGLI AZIONISTI – OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO E/O DI SCAMBIO – PARTECIPAZIONI SIGNIFICATIVE – REVOCA</p> <p>12.1 Identificazione degli azionisti</p> <p>La Società, ai sensi dell'Articolo 83-duodecies TUF, può richiedere agli intermediari, anche tramite un soggetto terzo designato dalla Società e con oneri a proprio carico, attraverso le modalità previste dalle norme legislative e regolamentari di volta in volta vigenti, l'identificazione degli azionisti che detengono Azioni A in misura superiore allo 0,5% del capitale sociale con diritto di voto. I costi del processo di identificazione sono a carico della Società. La Società è tenuta a effettuare la medesima richiesta su istanza di uno o più soci che rappresentino almeno la metà della quota minima di partecipazione stabilita dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ("CONSOB") con riguardo alle società emittenti azioni quotate sui mercati regolamentati ai sensi dell'Articolo 147-ter del TUF oppure, se diversa, la quota di capitale specificatamente prevista per le società con azioni ammesse alla negoziazione sull'AIM, in ogni caso da comprovare con il deposito di idonea certificazione. Salva diversa inderogabile previsione normativa o regolamentare di volta in volta vigente, i costi relativi alla richiesta di identificazione degli azionisti su istanza dei soci, sono ripartiti tra i soci richiedenti in proporzione alle rispettive percentuali di partecipazione al capitale sociale (fatta eccezione unicamente per i costi di aggiornamento del libro soci che restano a carico della Società). La Società deve comunicare al mercato, con le modalità previste dalle norme legislative e regolamentari di volta in volta vigenti, l'avvenuta presentazione della richiesta di identificazione, sia su istanza della Società sia su istanza dei soci, rendendo note, a seconda del caso, rispettivamente, le relative motivazioni ovvero l'identità e la partecipazione complessiva dei soci istanti. I dati ricevuti sono messi a disposizione di tutti i soci su supporto informatico in formato comunemente utilizzato e senza oneri a loro carico.</p> <p>12.2 Offerta pubblica di acquisto e/o di scambio</p> <p>Fino al momento in cui le Azioni A emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni su AIM Italia ("AIM Italia" o "AIM"), organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("Borsa Italiana"), si rendono applicabili per richiamo volontario e in quanto compatibili le disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di</p> | <p>Art. 12) IDENTIFICAZIONE DEGLI AZIONISTI – OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO E/O DI SCAMBIO – PARTECIPAZIONI SIGNIFICATIVE – REVOCA</p> <p>12.1 Identificazione degli azionisti</p> <p>La Società, ai sensi dell'Articolo 83-duodecies TUF, può richiedere agli intermediari, anche tramite un soggetto terzo designato dalla Società e con oneri a proprio carico, attraverso le modalità previste dalle norme legislative e regolamentari di volta in volta vigenti, l'identificazione degli azionisti che detengono Azioni A in misura superiore allo 0,5% del capitale sociale con diritto di voto. I costi del processo di identificazione sono a carico della Società. La Società è tenuta a effettuare la medesima richiesta su istanza di uno o più soci che rappresentino almeno la metà della quota minima di partecipazione stabilita dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ("CONSOB") con riguardo alle società emittenti azioni quotate sui mercati regolamentati ai sensi dell'Articolo 147-ter del TUF oppure, se diversa, la quota di capitale specificatamente prevista per le società con azioni ammesse alla negoziazione sull'<b>EGM AIM</b>, in ogni caso da comprovare con il deposito di idonea certificazione. Salva diversa inderogabile previsione normativa o regolamentare di volta in volta vigente, i costi relativi alla richiesta di identificazione degli azionisti su istanza dei soci, sono ripartiti tra i soci richiedenti in proporzione alle rispettive percentuali di partecipazione al capitale sociale (fatta eccezione unicamente per i costi di aggiornamento del libro soci che restano a carico della Società). La Società deve comunicare al mercato, con le modalità previste dalle norme legislative e regolamentari di volta in volta vigenti, l'avvenuta presentazione della richiesta di identificazione, sia su istanza della Società sia su istanza dei soci, rendendo note, a seconda del caso, rispettivamente, le relative motivazioni ovvero l'identità e la partecipazione complessiva dei soci istanti. I dati ricevuti sono messi a disposizione di tutti i soci su supporto informatico in formato comunemente utilizzato e senza oneri a loro carico.</p> <p>12.2 Offerta pubblica di acquisto e/o di scambio</p> <p>Fino al momento in cui le Azioni A emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni su <del>AIM Italia</del> (<del>"AIM Italia"</del> o <del>"AIM"</del>) <b>EGM</b> organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("Borsa Italiana"), si rendono applicabili per richiamo volontario e in quanto compatibili le disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di</p> |

scambio obbligatoria relative alle società quotate di cui al TUF e ai regolamenti CONSOB di attuazione (qui di seguito, “la disciplina richiamata”) limitatamente alle disposizioni richiamate nel Regolamento Emittenti AIM Italia, come successivamente modificato (il “Regolamento Emittenti AIM”). Qualsiasi determinazione opportuna o necessaria per il corretto svolgimento dell’offerta (ivi comprese quelle eventualmente afferenti la determinazione del prezzo di offerta) sarà adottata ai sensi e per gli effetti di cui all’Articolo 1349 del Codice Civile, su richiesta della Società e/o degli azionisti, dal Panel di cui al Regolamento Emittenti AIM predisposto da Borsa Italiana, che disporrà anche in ordine a tempi, modalità, costi del relativo procedimento, ed alla pubblicità dei provvedimenti così adottati in conformità al Regolamento stesso. Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell’offerta, il superamento della soglia di partecipazione prevista dall’Articolo 106, commi 1, 1-bis, 1-ter, 3 lettera (a), 3 lettera (b) – salva la disposizione di cui al comma 3-quater – e 3-bis TUF, ove non accompagnato dalla comunicazione al consiglio di amministrazione e dalla presentazione di un’offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalla disciplina richiamata e da qualsiasi determinazione eventualmente assunta dal Panel con riferimento all’offerta stessa, nonché qualsiasi inottemperanza di tali determinazioni, comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente.

### 12.3 Obbligo di acquisto e di diritto di acquisto di cui agli Articoli 108 e 111 del TUF

A partire dal momento in cui le Azioni A sono ammesse alle negoziazioni sull’AIM, si rendono applicabili per richiamo volontario e in quanto compatibili anche le disposizioni in materia di obbligo di acquisto e di diritto di acquisto relative alle società quotate di cui rispettivamente agli Articoli 108 e 111 del TUF ed ai regolamenti CONSOB di attuazione. In deroga al regolamento approvato con Delibera CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato (il “Regolamento Emittenti CONSOB”), e fatte salve diverse disposizioni di legge o di regolamento, in tutti i casi in cui il Regolamento Emittenti CONSOB preveda che CONSOB debba determinare il prezzo ai fini dell’obbligo di acquisto e del diritto di acquisto di cui, rispettivamente, agli Articoli 108 e 111 del TUF, tale prezzo sarà pari al maggiore tra: (i) il prezzo più elevato previsto per l’acquisto di titoli della medesima categoria nel corso dei 12 (dodici) mesi precedenti il sorgere del diritto o dell’obbligo di acquisto da parte del soggetto a ciò tenuto, nonché dai soggetti operanti di concerto con

scambio obbligatoria relative alle società quotate di cui al TUF e ai regolamenti CONSOB di attuazione (qui di seguito, “la disciplina richiamata”) limitatamente alle disposizioni richiamate nel Regolamento Emittenti **EGM AIM** Italia, come successivamente modificato (il “Regolamento Emittenti **EGM AIM**”). Qualsiasi determinazione opportuna o necessaria per il corretto svolgimento dell’offerta (ivi comprese quelle eventualmente afferenti la determinazione del prezzo di offerta) sarà adottata ai sensi e per gli effetti di cui all’Articolo 1349 del Codice Civile, su richiesta della Società e/o degli azionisti, dal Panel di cui al Regolamento Emittenti **EGM AIM** predisposto da Borsa Italiana, che disporrà anche in ordine a tempi, modalità, costi del relativo procedimento, ed alla pubblicità dei provvedimenti così adottati in conformità al Regolamento stesso. Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell’offerta, il superamento della soglia di partecipazione prevista dall’Articolo 106, commi 1, 1-bis, 1-ter, 3 lettera (a), 3 lettera (b) – salva la disposizione di cui al comma 3-quater – e 3-bis TUF, ove non accompagnato dalla comunicazione al consiglio di amministrazione e dalla presentazione di un’offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalla disciplina richiamata e da qualsiasi determinazione eventualmente assunta dal Panel con riferimento all’offerta stessa, nonché qualsiasi inottemperanza di tali determinazioni, comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente.

### 12.3 Obbligo di acquisto e di diritto di acquisto di cui agli Articoli 108 e 111 del TUF

A partire dal momento in cui le Azioni A sono ammesse alle negoziazioni sull’**EGM AIM**, si rendono applicabili per richiamo volontario e in quanto compatibili anche le disposizioni in materia di obbligo di acquisto e di diritto di acquisto relative alle società quotate di cui rispettivamente agli Articoli 108 e 111 del TUF ed ai regolamenti CONSOB di attuazione. In deroga al regolamento approvato con Delibera CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato (il “Regolamento Emittenti CONSOB”), e fatte salve diverse disposizioni di legge o di regolamento, in tutti i casi in cui il Regolamento Emittenti CONSOB preveda che CONSOB debba determinare il prezzo ai fini dell’obbligo di acquisto e del diritto di acquisto di cui, rispettivamente, agli Articoli 108 e 111 del TUF, tale prezzo sarà pari al maggiore tra: (i) il prezzo più elevato previsto per l’acquisto di titoli della medesima categoria nel corso dei 12 (dodici) mesi precedenti il sorgere del diritto o dell’obbligo di acquisto da parte del soggetto a ciò tenuto, nonché dai soggetti operanti di concerto con

lui, per quanto noto al consiglio di amministrazione, e (ii) il prezzo medio ponderato di mercato degli ultimi 6 (sei) mesi prima del sorgere dell'obbligo o del diritto di acquisto.

#### 12.4 Altre disposizioni in materia di OPA

Si precisa che le disposizioni di cui al presente Articolo si applicano esclusivamente nei casi in cui l'offerta pubblica di acquisto e di scambio non sia altrimenti sottoposta ai poteri di vigilanza della CONSOB e alle disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio previste dal TUF. Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell'offerta, il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'Articolo 108, commi 1 e 2, del TUF non accompagnato dall'acquisto dei titoli da parte dei soggetti richiedenti nei casi e termini previsti dalla disciplina richiamata comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente. Nel periodo di adesione all'offerta non hanno effetto nei confronti dell'offerente le limitazioni al trasferimento di titoli previste nello statuto. Sono in ogni caso da considerarsi oggetto di OPA previste dal presente articolo le Azioni A risultanti dalla conversione delle Azioni B prevista dall'articolo 6.4 del presente statuto, anche se la relativa procedura di conversione, al momento della promozione dell'offerta ai sensi dell'articolo 102, comma 3, del TUF, non risulti ancora completata e sempreché la stessa si perfezioni entro il termine del periodo di adesione dell'offerta.

#### 12.5 Revoca delle azioni dall'ammissione alle negoziazioni

La Società che richiama a Borsa Italiana la revoca dell'ammissione dei propri strumenti finanziari AIM deve comunicare tale intenzione di revoca informando anche il Nominated Adviser incaricato dalla Società (il "Nominated Adviser") e deve informare separatamente Borsa Italiana della data preferita per la revoca almeno venti giorni di mercato aperto prima di tale data.

Fatte salve le deroghe previste dal Regolamento Emittenti AIM, la richiesta dovrà essere approvata dall'assemblea della Società con la maggioranza del 90% (novanta per cento) dei partecipanti. Tale quorum deliberativo si applicherà a qualunque delibera della Società suscettibile di comportare, anche indirettamente, l'esclusione dalle negoziazioni degli strumenti finanziari AIM, così come a qualsiasi deliberazione di modifica della presente disposizione statutaria.

lui, per quanto noto al consiglio di amministrazione, e (ii) il prezzo medio ponderato di mercato degli ultimi 6 (sei) mesi prima del sorgere dell'obbligo o del diritto di acquisto.

#### 12.4 Altre disposizioni in materia di OPA

Si precisa che le disposizioni di cui al presente Articolo si applicano esclusivamente nei casi in cui l'offerta pubblica di acquisto e di scambio non sia altrimenti sottoposta ai poteri di vigilanza della CONSOB e alle disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio previste dal TUF. Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell'offerta, il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'Articolo 108, commi 1 e 2, del TUF non accompagnato dall'acquisto dei titoli da parte dei soggetti richiedenti nei casi e termini previsti dalla disciplina richiamata comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente. Nel periodo di adesione all'offerta non hanno effetto nei confronti dell'offerente le limitazioni al trasferimento di titoli previste nello statuto. Sono in ogni caso da considerarsi oggetto di OPA previste dal presente articolo le Azioni A risultanti dalla conversione delle Azioni B prevista dall'articolo 6.4 del presente statuto, anche se la relativa procedura di conversione, al momento della promozione dell'offerta ai sensi dell'articolo 102, comma 3, del TUF, non risulti ancora completata e sempreché la stessa si perfezioni entro il termine del periodo di adesione dell'offerta.

#### 12.5 Revoca delle azioni dall'ammissione alle negoziazioni

La Società che richiama a Borsa Italiana la revoca dell'ammissione dei propri strumenti finanziari **EGM** ~~AIM~~ deve comunicare tale intenzione di revoca informando anche ~~il Nominated Adviser~~ **l'Euronext Growth Advisor** incaricato dalla Società (~~il "Nominated Adviser"~~ **l'Euronext Growth Advisor**) e deve informare separatamente Borsa Italiana della data preferita per la revoca almeno venti giorni di mercato aperto prima di tale data.

Fatte salve le deroghe previste dal Regolamento Emittenti **AIM EGM**, la richiesta dovrà essere approvata dall'assemblea della Società con la maggioranza del 90% (novanta per cento) dei partecipanti. Tale quorum deliberativo si applicherà a qualunque delibera della Società suscettibile di comportare, anche indirettamente, l'esclusione dalle negoziazioni degli strumenti finanziari **AIM EGM**, così come a qualsiasi deliberazione di modifica della presente disposizione statutaria.

|   |  |
|---|--|
| <p>Art. 15) <b>COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA</b></p> <p>Con le maggioranze previste dalla legge l'assemblea delibera, in sede ordinaria e straordinaria, sulle materie a essa riservate dalla legge, dai regolamenti – ivi incluso il Regolamento Emittenti AIM – e dal presente statuto. In particolare l'assemblea: i. decide in ordine alla nomina dei consiglieri di amministrazione; ii. determina l'emolumento spettante agli amministratori; iii. delibera sulla responsabilità degli amministratori; iv. delibera sulla distribuzione degli utili e sulla copertura delle perdite; v. nomina e revoca la società di revisione incaricata della revisione legale dei conti, su proposta motivata dell'organo di controllo; vi. svolge gli altri compiti affidati alla sua competenza dalla legge. Fermo quanto previsto al successivo articolo 19, l'assemblea generale straordinaria delibera, sia in prima sia in seconda convocazione, con le maggioranze previste dalla legge. Qualora le azioni della società siano ammesse alle negoziazioni nell'AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale, è necessaria la preventiva autorizzazione dell'Assemblea ordinaria, ai sensi dell'articolo 2364, comma 1, n. 5, del codice civile, oltre che nei casi disposti dalla legge, nelle seguenti ipotesi: i. acquisizioni di partecipazioni o imprese o altri cespiti che realizzino un "reverse take over" ai sensi del regolamento AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale; ii. cessioni di partecipazioni o imprese o altri cespiti che realizzino un "cambiamento sostanziale del business" ai sensi del regolamento AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale.</p> | <p>Art. 15) <b>COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA</b></p> <p>Con le maggioranze previste dalla legge l'assemblea delibera, in sede ordinaria e straordinaria, sulle materie a essa riservate dalla legge, dai regolamenti – ivi incluso il Regolamento Emittenti <b>EGM AIM</b> – e dal presente statuto. In particolare l'assemblea: i. decide in ordine alla nomina dei consiglieri di amministrazione; ii. determina l'emolumento spettante agli amministratori; iii. delibera sulla responsabilità degli amministratori; iv. delibera sulla distribuzione degli utili e sulla copertura delle perdite; v. nomina e revoca la società di revisione incaricata della revisione legale dei conti, su proposta motivata dell'organo di controllo; vi. svolge gli altri compiti affidati alla sua competenza dalla legge. Fermo quanto previsto al successivo articolo 19, l'assemblea generale straordinaria delibera, sia in prima sia in seconda convocazione, con le maggioranze previste dalla legge. Qualora le azioni della società siano ammesse alle negoziazioni nell'<del>AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale</del> <b>EGM AIM</b>, è necessaria la preventiva autorizzazione dell'Assemblea ordinaria, ai sensi dell'articolo 2364, comma 1, n. 5, del codice civile, oltre che nei casi disposti dalla legge, nelle seguenti ipotesi: i. acquisizioni di partecipazioni o imprese o altri cespiti che realizzino un "reverse take over" ai sensi del <del>regolamento AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale</del> <b>Regolamento Emittenti EGM</b>; ii. cessioni di partecipazioni o imprese o altri cespiti che realizzino un "cambiamento sostanziale del business" ai sensi del <del>regolamento AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale</del> <b>Regolamento Emittenti EGM</b>.</p> |
|---|--|

### **Proposta di deliberazione**

*"L'assemblea degli azionisti di ABC Company S.p.A. Società Benefit, riunita in seduta straordinaria,*

- udita l'esposizione del presidente;*
- visto il testo di statuto sociale con gli emendamenti proposti dal consiglio di amministrazione, come risultanti nella Relazione illustrativa degli Amministratori*

*delibera*

- a) di modificare gli artt. 6, 12 e 15, come risulta dal testo a fronte contenuto nella Relazione illustrativa degli Amministratori;*
- b) di conferire al Consiglio di Amministrazione e, per esso, al Presidente e a tutti gli amministratori, in via disgiunta tra loro e anche per mezzo di speciali procuratori, nei limiti di legge, ogni potere necessario o opportuno al fine di compiere tutto quanto necessario per dare esecuzione alla deliberazione sopra adottata e a provvedere alle pubblicazioni di legge del verbale ed allegato statuto, con facoltà di introdurre quelle modifiche od integrazioni che fossero eventualmente richieste ai fini dell'iscrizione nel Registro delle Imprese e da altre Autorità.*

\* \* \*

Milano, 26 novembre 2021

ABC Company S.p.A. Società Benefit  
Il Presidente del Consiglio di amministrazione  
Giorgio Ruini